

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

---

**Circolare informativa 38/2020.**

**Chiavari, 10 ottobre 2020.**

**Ai gentili Clienti**

**Tende da esterno installate con aliquota  
IVA «piena» del 10%.**

Secondo l’Agenzia delle Entrate al valore di tali beni non si applica la limitazione prevista per i beni significativi.

Le tende da esterno e le schermature solari, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, hanno una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi installati nell’ambito di un intervento di manutenzione e, dunque, per tali “parti staccate” si applica l’aliquota IVA del 10% senza le limitazioni previste per i beni significativi.

A tale conclusione è pervenuta la consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 10, pubblicata ieri, 2 ottobre 2020.

La consulenza fornita verte sull’ambito applicativo dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, il quale stabilisce l’aliquota IVA del 10% per gli interventi di recupero edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, limitando l’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso in cui siano forniti beni significativi per un valore almeno pari a quello dell’intera prestazione.

La disciplina dei beni significativi (individuati tassativamente dal DM 29 dicembre 1999) assume rilevanza, negli interventi di manutenzione, alla condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

In tal caso, il bene significativo è ceduto applicando integralmente l’aliquota del 10%, purché il suo valore non superi la metà di quello dell’intera prestazione.

---

Qualora, invece, il valore del bene significativo superi questo limite, l'aliquota IVA ridotta si applica al bene fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello del bene significativo, mentre sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria (attualmente il 22%).

L'art. 1 comma 19 della L. 205/2017 ha fornito l'interpretazione autentica del già richiamato art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, stabilendo che, qualora siano fornite parti staccate unitamente ai beni significativi ceduti nell'ambito di un intervento di manutenzione, la rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo è determinata, "in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale".

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa che le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore significativo (escludendo, quindi, che esse concorrano alle limitazioni dell'aliquota del 10%) solo se connotate da autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.

Viceversa, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni al fine di determinare il limite cui si rende applicabile l'aliquota IVA del 10%.

La fattispecie considerata dall'Agenzia delle Entrate verte sull'aliquota IVA da applicare, nell'ambito dei lavori di recupero edilizio, all'installazione di schermature solari che svolgono la medesima funzione dei sistemi oscuranti, al fine di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e schermare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

È, quindi, da valutare se tali schermature (come nel caso delle tende oscuranti a rullo per esterni) possano qualificarsi come beni funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, essendo questi ultimi annoverati tra i beni significativi ai sensi del già richiamato DM 29 dicembre 1999 (con conseguenti limiti nell'applicazione dell'aliquota del 10%).

L'Agenzia delle Entrate riprende i chiarimenti già forniti nella circolare n. 15/2018, ove si era concluso che i sistemi oscuranti (quali tapparelle, scuri o veneziane), forniti nell'ambito di un intervento di manutenzione, si caratterizzano per una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (fatta eccezione per le ipotesi in cui tali beni siano integrati negli infissi).

La ratio sottesa a questa interpretazione è che, laddove gli infissi sono idonei a consentire l'isolamento ed il completamento degli immobili, i sistemi oscuranti sono installati "allo scopo di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore".

A tale conclusione le Entrate pervengono anche con la consulenza giuridica di ieri, ritenendo che le tende da esterno e le schermature solari, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, abbiano le medesime

caratteristiche delle tapparelle, delle veneziane e degli scuri “da interno”, già oggetto di analisi nella circolare n. 15/2018.

Pertanto, anche le schermature solari da esterno possono fruire dell’aliquota IVA del 10% in quanto “parti staccate”, dotate di propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell’ambito dell’intervento di recupero.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

***Dott. Luigino Bottini***